

## **Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale**

**OGGETTO: TRIBUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER LA PUBBLICITA’  
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **PROPOSTA**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28 marzo 2002, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – ICP

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 29 marzo 2002 sono state approvate le tariffe per la pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno di imposta 2002; sulla base delle tariffe e con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Comunale occorre determinare le tariffe per l’anno 2003;

Visto l’art.11 , comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449 che concede agli Enti Locali la facoltà di aumentare le tariffe ed i diritti fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che nessun aumento si è avuto negli anni precedenti, per cui si ritiene necessario l’adeguamento;

### **PROPONE**

Approvare le seguenti tariffe:

#### **TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’**

##### **1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt. 12 e 7 D.Lgs. 507/93; artt. 35, 36 Regolamento Comunale)**

*1.1. Per la Pubblicità Ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo come previsto dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93, la tariffa d’imposta *per ogni metro quadrato di superficie* per anno solare è stabilita in: **Euro 26.34**

*1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1 *per ogni metro quadrato di superficie* la tariffa base è maggiorata del 100%

1.3. Per la *pubblicità* di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa *tra mq 5.5 ed 8.5*, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella *superiore a mq 8.5* la maggiorazione è del 100%

1.4. Per la *pubblicità* di cui ai punti precedenti effettuata nel *periodo Giugno – Settembre* la tariffa base è maggiorata del 50%

1.5. Per la *pubblicità* di cui ai commi precedenti effettuata nelle località comprese nella *categoria speciale* la tariffa base è maggiorata del 150%

La maggiorazione di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

## **2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 7, 13 D.Lgs. 507/93; artt. 35, 37 Regolamento Comunale)**

2.1. Per la *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui *all'interno ed all'esterno di veicoli* in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con le modalità previste al punto 1.1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al precedente punto 1.3.

2.2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio ; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.3. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. **€ 111,55**
- b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. **€ 74,37**
- c) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie **€ 37,18**

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono maggiorate del 100%.

2.4. Qualora la pubblicità di cui ai precedenti punti venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.

2.5. Per i veicoli di cui al punto 2.3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie maggiore a mezzo metro quadrato.

### **3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (artt. 7, 14 D.Lgs. 507/93; artt.35 e 38 Regolamento Comunale)**

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie e per anno solare*, in base alla seguente tariffa: **Euro 86.76**

### **4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14 commi 4 e 5 D.Lgs. 507/93; art. 38 comma 2 Regolamento Comunale)**

4.1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: **Euro 5.43**

4.2. Qualora la pubblicità di cui al precedente punto abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **5. PUBBLICITA' VARIA (artt. 7, 15 D.Lgs. 507/93; artt. 35, 39 Regolamento Comunale)**

5.1. Per la pubblicità effettuata con *striscioni o altri mezzi similari*, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a **Euro 26.34**

5.2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella seguente misura: **Euro 130.04**

5.3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica l'imposta pari a **Euro 66,07**

5.4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni*

*giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di : **Euro 5.43**

5.5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente: **Euro 16.27**

## **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** **(Artt. 18 e 19 D.Lgs. 507/93 e capo IV del Regolamento Comunale)**

### **1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19 del D.Lgs 507/93)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

1.1. *Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100* e per i periodi di seguito indicati:

- Per i primi 10 giorni **€ 2.00+0.67** magg.stagionale
- Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione **€ 0.60+0.18** magg.stagionale

1.2. *per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli è maggiorato del 50%*

1.3. *per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%*

1.4. *per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%*

1.5. Qualora il committente richieda espressamente che *l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti*, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Le maggiorazioni sono cumulabili.

1.7. La maggiorazione del 50% relativa al periodo giugno settembre è dovuta soltanto per le affissioni di carattere commerciale.

### **2. AFFISSIONE D'URGENZA (Art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93 – art. 51 comma 14 Regolamento Comunale)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 38.72 euro per commissione.

Rinviare a quanto previsto nel D.Lgs. 507/93 e nel vigente Regolamento Comunale in merito alle riduzioni ed esenzioni tariffarie

Allegare il presente provvedimento al bilancio di previsione 2003.

Trasmettere il provvedimento al Consiglio Comunale per delineare il quadro delle risorse da iscrivere nel Bilancio pluriennale 2003/2005.